

LIBERA PROFESSIONE DOPO L'ETÀ PENSIONABILE

L'Istituto contesta i medici

Ultrasessantacinquenni in mora per mancati versamenti

Dopo la pausa estiva ed un periodo per impartire le direttive, le sedi periferiche Inps in questi giorni stanno convocando molti medici ultrasessantacinquenni che hanno continuato a lavorare in regime di libera professione dopo l'età pensionabile. Infatti a metà luglio l'Inps ha inviato a molti medici ultrasessantacinquenni un avviso di messa in mora per mancata contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps per introiti derivati dalla libera professione. Va ricordato che la normativa Enpam prevede che al compimento del 65esimo anno per il medico cessa l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale al Fondo generale e solo a domanda può continuare sino al compimento del 70esimo anno di età la contribuzione sia della quota A (contributo fisso pagato con cartella esattoriale) che della quota B (contribuzione legata agli introiti netti da libera professione e versata mediante Mav o conto corrente entro fine ottobre previa denuncia agli Uffici Enpam entro luglio in base all'Unico). In questi giorni ha peraltro approvato una delibera, ora alla approvazione dei Ministeri vigilanti, che rende obbligatoria la contribuzione nel Fondo generale reddituale in caso di libera professione. Poiché l'obbligo contributivo alla Gestione separata Inps non scatta per i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (art.6 dm 281/96), col versamento all'Enpam verrebbe assolto ogni obbligo con-

tributivo previsto dalla legge 335/95. L'Enpam, pertanto, ha riammesso nei termini fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di domanda di accesso alla contribuzione Quota B reddituale-Fondo generale nella misura del 2% o del 12,50% tutti i medici pensionati, applicando sugli arretrati dovuti la semplice rivalutazione monetaria. Il versamento va fatto su tutti i redditi senza alcuna franchigia a meno che non si sia chiesto anche la prosecuzione volontaria anche per i versamenti della quota A. Tra l'altro, onde evitare disguidi futuri in questi giorni l'Ente ha peraltro approvato una delibera, ora alla approvazione dei Ministeri vigilanti, che rende obbligatoria la contribuzione nel Fondo generale reddituale o in caso di libera professione. Ricordiamo infine che i redditi per attività ad organi collegiali (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, collegio di revisore dei conti ecc.), attività di docenza, commissione d'esame ecc. comportano invece l'iscrizione alla gestione separata Inps e i relativi versamenti contributivi, tranne i compensi ai componenti degli organi istituzionali dell'Ordine per esplicita previsione dell'Agenzia delle entrate che riconoscendo la connessione tra l'attività resa all'Ordine e l'oggetto della professione stessa assimila questi compensi ai redditi di natura professionale.

*a cura di Marco Perelli
Ercolini
vicepresidente vicario
della Federazione Sanitari
Pensionati e Vedove*

La legge 335/95 e
l'analisi della normativa
sulle pensioni dei
medici sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Vedi anche su sito www.federspevlombardia.it